



REGOLAMENTO

per

GLI INTERVENTI DI
ASSISTENZA ECONOMICA

approvato con D.C.C. n. 115/25.9.1998

e

modificato con D.C.C. n. 101/1 28.7.1999

TESTO VIGENTE

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Forme di interventi	pag. 3
Art. 3 Modalità e individuazione dell'intervento	pag. 3
Art. 4 Reddito del nucleo familiare	pag. 4
Art. 5 Assistenza economica continuativa	pag. 4
Art. 6 Assistenza economica straordinaria	pag. 5
Art. 7 Assistenza economica finalizzata alla realizzazione di progetti sociali	pag. 6
Art. 8 Ulteriori interventi finalizzati	pag. 6
Art. 9 Interventi a carattere straordinario	pag. 7
Art. 10 Assistenza economica per minori in affidamento	pag. 7
Art. 11 Assistenza economica integrativa a favore di persone a rischio di emarginazione	pag. 7
Art. 12 Contributo economico per anziani e persone collocate in strutture residenziali	pag. 8
Art. 13 Realizzazione, modifica, sospensione e revoca del progetto	pag. 8
Art. 14 Ricorsi amministrativi	pag. 8
Art. 15 Verifiche e azioni di rivalsa per sussidi indebiti	pag. 8
Art. 16 Limiti di spesa	pag. 9
Art. 17 Corresponsione della prestazione	pag. 9
Art. 18 Norme transitorie	pag. 9
Art. 19 Norma finale	pag. 9
TABELLA A - MINIMO VITALE	pag. 10
TABELLA B - FASCE DI REDDITO	pag. 10
TABELLA C - CONCORSO TENUTI AGLI ALIMENTI	pag. 10

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di carattere economico a favore delle persone residenti nel territorio comunale da almeno 6 mesi e, se cittadini di stati non appartenenti all'U.E. o apolidi, residenti da almeno 12 mesi ed in regola con la normativa vigente che risultino prive di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari o comunque atti a garantire l'integrazione sociale degli individui in difficoltà economica.

L'Amministrazione comunale si prefigge di realizzare, attraverso l'erogazione di contributi, un sostegno alle categorie deboli, allo scopo di prevenire e/o rimuovere le cause di emarginazione sociale e di perseguire l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie attraverso programmi personalizzati.

Art. 2 - Forme di intervento

Gli interventi di assistenza economica previsti vengono realizzati nelle seguenti forme:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria su progetti mirati;
- c) assistenza economica finalizzata alla realizzazione di progetti sociali;
- d) forme di intervento concernenti l'assistenza economica integrativa per nuclei con minori, anziani e adulti in difficoltà, a rischio di emarginazione;
- e) forme di intervento concernenti un contributo economico per disabili e anziani ospiti di servizi residenziali o non.

Art. 3 - Modalità e individuazione dell'intervento

Qualsiasi forma di intervento viene attivata su istanza dell'interessato, di chi ne fa le veci o dal servizio sociale in sostituzione dei soggetti incapaci a farlo. In ogni caso dovrà essere compilata un'istanza - su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale - contenente tutti i dati anagrafici dell'utente interessato all'intervento, sottoscritta dallo stesso o dal proponente, alla cui compilazione gli operatori assicurano assistenza.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate e dovrà essere corredata, oltre che dai documenti indicati nel successivo art. 4, dai seguenti documenti:

- modelli fiscali (copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e dei tenuti alimenti - mod. 740, 730, 101, 201). In caso di persone prive di occupazione, eventuale certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio di collocamento;
- codice fiscale;
- ricevute di pagamento affitto;
- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente o del suo nucleo familiare (ticket sanitari, spese per libri di testo scolastici, ecc...);
- autocertificazione relativa alla composizione ed alla residenza del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

All'interessato sarà comunicato il nominativo del dipendente comunale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 8 agosto 1990, n. 142.

Entro trenta giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria del singolo caso, verrà predisposto dall'assistente sociale un apposito progetto individuale

contenente la definizione degli obiettivi, la finalizzazione dei singoli interventi, la loro durata (inizio e fine della prestazione) nonché l'ammontare della somma da erogare.

Periodicamente, o comunque annualmente, l'assistente sociale verifica l'evoluzione socio-economica del progetto proponendo, se del caso, eventuali modifiche, integrazioni o sospensioni del medesimo.

Art. 4 - Reddito del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica delle persone beneficiarie dell'intervento è determinata con riferimento al reddito di tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

Costituiscono redditi, ai fini assistenziali, tutte le entrate del nucleo familiare e pertanto:

- reddito da lavoro (dipendente, autonomo, altro), anche occasionali;
- redditi patrimoniali (mobiliari ed immobiliari con esclusione dell'abitazione di residenza);
- pensioni a qualunque titolo erogate e comprensive di eventuali integrazioni di natura economica (es. assegno di accompagnamento) anche se non assoggettabili I.R.P.E.F.;
- contributi che, comunque, affluiscono al nucleo (assegni familiari, alimenti, ecc...) anche se non assoggettabili I.R.P.E.F.

Al fine della documentazione del reddito debbono essere acquisiti tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le entrate complessive del nucleo familiare (Mod. 101, 740, 730, 201, modello fiscale da lavoro autonomo, ecc.) oltre a:

- eventuale tesserino di disoccupazione aggiornato o certificato di frequenza scolastica o di frequenza a corsi professionali per disoccupati in età lavorativa;
- dichiarazione di responsabilità, od ogni altra documentazione atta a comprovare situazioni di reddito non previste al comma precedente.

Dal reddito calcolato secondo le predette modalità sarà detratto l'importo del canone di affitto o del mutuo ipotecario per la prima casa, acceso da almeno 5 anni, per un valore non superiore a L. 6.000.000.= annui, le spese sanitarie derivanti da programma terapeutico del medico curante per un valore non superiore a L. 500.000.= annue, i testi scolastici per un importo massimo di L. 500.000.= annue.

Art. 5 - Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non sono in grado di soddisfare, autonomamente, i bisogni primari di vita (cosiddetto minimo vitale).

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari o le persone sole che non hanno un reddito annuo almeno pari a quello indicato nella tabella A), allegata al presente regolamento. Gli importi di cui alla predetta tabella A) verranno aggiornati ogni anno in relazione all'incremento del costo della vita calcolato sugli indici ISTAT.

Costituisce nucleo familiare la famiglia composta da uno o da entrambi i coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o dagli affidati. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purchè possa esser accertata una stabile convivenza. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o

affinità purchè la convivenza risulti anagraficamente o sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale con carattere di stabilità.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data indicata nel provvedimento dirigenziale predisposto sulla base dell'istruttoria dell'assistente sociale, avrà durata prevista nel progetto individuale e potrà comunque essere sospeso qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 15.

Il contributo economico è corrisposto qualora il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi, percettori di reddito superiore a quello indicato nella fascia D dell'allegata tabella B).

Gli eventuali tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. dovranno corrispondere una somma proporzionata alla propria capacità economica, da calcolarsi secondo i criteri definiti nell'allegata tabella C, con le medesime modalità di cui all'art. 4 ultimo comma, con esclusione del limite temporale relativo all'accensione del mutuo.

Qualora il reddito dei familiari tenuti agli alimenti sia pari o superiore al doppio dell'ammontare specificato nella tabella C, non verrà concesso alcun contributo.

Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procede comunque all'erogazione della prestazione valutata urgente ed indifferibile, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per il recupero delle spese sostenute. L'Amministrazione Comunale si riserva di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri, sia nel caso di redditi acquisiti attraverso la disponibilità di beni immobili.

Qualunque intervento è comunque subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione ferma restando l'attivazione di tutti i mezzi offerti dalla rete territoriale di volontariato e/o di vicinato.

L'Amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale può erogare contributi di ammontare inferiore, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, in considerazione di particolari situazioni economico - sociali.

Gli interventi previsti dal presente regolamento potranno, eccezionalmente, essere indirizzati anche a cittadini non residenti, qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, previo accordo sulle modalità di rimborso con il Comune territorialmente tenuto ad intervenire, ai sensi della normativa disciplinante il domicilio di soccorso.

Art. 6 - Assistenza economica straordinaria

L'Assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione familiare quali, ad esempio, spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcerazione, ecc. (di cui all'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Il Comune realizza inoltre interventi mirati a promuovere maggiori capacità ed opportunità di auto sostentamento per i componenti dei nuclei familiari a rischio di emarginazione sociale che possono riguardare:

- aiuti economici per l'inserimento scolastico e per la frequenza di corsi di formazione professionale, sia per giovani che per adulti;
- sostegno alle spese per l'acquisto di libri di testo;
- sostegno al reperimento ed al pagamento di un appartamento in locazione.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione economica complessiva del richiedente, calcolata secondo quanto stabilito dal precedente art. 4. Il sussidio da erogarsi sarà valutato in relazione agli importi di reddito specificati nell'allegata tabella B. In particolare sarà erogato il 100% della spesa documentata in presenza di un reddito inferiore o pari al minimo vitale; fino all'80% della spesa sostenuta e documentata in presenza di un reddito superiore alla fascia A e fino alla B, del 50% in presenza di un reddito superiore alla fascia B e fino alla C, del 30% in presenza di un reddito superiore alla fascia C e fino alla fascia D dell'allegata tabella B.

Il sostegno economico straordinario non può comunque superare l'importo annuo di L. 5.000.000.=.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il dirigente dei Servizi Sociali, su proposta motivata dell'assistente sociale, può disporre l'erogazione di una somma di denaro anticipatamente, nel rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti, entro il limite massimo di L. 500.000.= e con modalità di cui all'art. 87 del vigente regolamento di contabilità.

L'Amministrazione comunale, su proposta del Servizio Sociale può derogare contributi di ammontare inferiore, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, in considerazione di particolari situazioni economico-sociali.

Art. 7 - Assistenza economica finalizzata alla realizzazione di progetti sociali

L'intervento previsto al presente articolo è realizzato a favore di soggetti non aventi i requisiti previsti per accedere al Servizio Civico ai sensi del vigente regolamento.

Il progetto è finalizzato a coinvolgere il beneficiario dell'intervento economico rendendolo soggetto attivo nelle azioni di recupero, attraverso la disponibilità del medesimo ad operare in uno dei settori dell'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nel precedente art. 4, sia inferiore o pari al reddito indicato nell'allegata tabella A.

Tali soggetti possono collaborare volontariamente svolgendo le seguenti attività:

- servizi di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura, chiusura e pulizie di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, museo e similari, ecc.);
- servizio di tutela e manutenzione del verde pubblico;
- servizio d'aiuto a disabili e anziani;
- servizio di lavori domestici.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato un contributo di entità tale da garantire il minimo vitale di cui all'allegata tabella A o una somma superiore in concomitanza di eventuali necessità di carattere straordinario di cui all'articolo precedente. Il progetto individuale, predisposto dal Servizio Sociale, e contiene le modalità di impegno dell'interessato.

Per le persone impegnate nella realizzazione dei progetti sociali di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvede a stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 8 - Ulteriori interventi finalizzati

Il Comune realizza interventi finalizzati alla risocializzazione ed all'inserimento di persone a rischio di emarginazione sociale attraverso:

- l'organizzazione di servizi a domicilio, anche tramite operatori volontari o giovani in servizio civile;

- l'inserimento in centri diurni di socializzazione od in qualsiasi altra struttura socializzante presente sul territorio, anche attraverso la prestazione del servizio di trasporto e l'accompagnamento presso servizi sanitari;
- la realizzazione ed il sostegno di reti di vicinato, anche attraverso forme di affidamento part-time di persone in difficoltà;
- l'esenzione da tassazione di competenza comunale secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tributi, imposte e tasse.

Per la realizzazione dei predetti interventi e di altri che si dovessero rendere utili, il servizio sociale potrà attivare tutti gli strumenti ritenuti idonei.

Art. 9 - Interventi a carattere straordinario

Ai cittadini non residenti nel territorio del Comune di Mirano, ma che ivi dimorino per brevi periodi, in presenza di disagio contingente e accertato dall'assistente sociale può essere acquistato, tramite Servizio economato e con le modalità di cui all'art. 87 del regolamento di contabilità, il biglietto dell'autocorriera o ferroviario di sola andata e di seconda classe nominativo, con validità limitata nel tempo, da fruire nel territorio italiano per raggiungere la destinazione di residenza del beneficiario.

Art. 10 - Assistenza economica per minori in affidamento

L'intervento è volto a consentire ai minori la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo per assicurare loro le prestazioni di cui abbisognano allo scopo di prevenire e/o ridurre forme di istituzionalizzazione o il rientro in famiglia nel caso in cui egli sia stato precedentemente affidato ad una struttura residenziale.

Ferma restando la titolarità dell'intervento in capo agli obbligati agli alimenti, in loro assenza o in seguito ad accertata impossibilità a provvedervi, si può erogare un contributo alla famiglia affidataria e al soggetto che si prende carico del minore.

L'eventuale contributo non potrà superare L. 500.000.= mensili per minore e sarà calcolato con le modalità di cui all'art. 5.

La durata dell'intervento è prevista fino a 24 mesi. Tuttavia qualora il nucleo familiare sia altamente problematico, il contributo può essere prolungato oltre i 24 mesi al fine di sostenere l'affido del minore ed evitare il rischio di un'eventuale istituzionalizzazione dovuta a ragioni soltanto economiche.

Art. 11 - Assistenza economica integrativa a favore di persone a rischio di emarginazione

L'intervento economico è volto a consentire la permanenza dispersione a rischio di emarginazione nel proprio nucleo familiare o nel caso di persona sola, presso la sua abitazione allo scopo di prevenire e/o eliminare forme di istituzionalizzazione che rappresentano un rischio per l'equilibrio psicofisico della persona svantaggiata.

Oltre alle prestazioni previste dal vigente regolamento per l'assistenza domiciliare, il servizio potrà essere garantito attraverso prestazioni di carattere economico da erogare al nucleo familiare. Il contributo viene quantificato in L. 10.000.= all'ora.

La qualità oraria di ore previste per utente viene definita nel progetto di preva in carico dell'operatore assistente sociale nelle medesime modalità con le quali si definirebbero le prestazioni del servizio comunale di assistenza domiciliare.

Detto contributo non potrà eccedere le L. 500.000.= mensili tenuto conto delle fasce di reddito di cui alla tabella A.

Art. 12 - Contributo economico per anziani e persone collocate in strutture residenziali. (Modificato con D.C.C. n. 101/28.7.1999)

Qualora non fosse possibile attivare alcuno degli intereventi di cui agli articoli precedenti e qualora ragioni di opportunità ambientale, valutate dall'assistente sociale lo richiedano, l'anziano o il disabile potranno essere trasferiti in una struttura residenziale.

In caso di impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione comunale per la spesa non coperta dai cespiti del ricoverato ai sensi del vigente regolamento in materia; sarà altresì riservata alle persone anziane non autosufficienti e ai disabili gravissimi una quota mensile di L. 100.000=, per le piccole spese personali, aggiornabile ogni biennio in base all'indice ISTAT, mentre alle persone disabili e agli anziani che sono in grado di avere una vita sociale e di relazione sarà garantita una quota pari a due volte e mezzo quella prevista per le persone non autosufficienti. Per entrambe le categorie di ricoverati nel calcolo del concorso alla retta di ricovero non verrà considerata la 13 mensilità di pensione, sempre che questa non abbia un importo superiore al milione e 200.000 lire.

Art. 13 - Realizzazione, modifica, sospensione e revoca del progetto

La competenza in ordine all'attivazione degli interventi è affidata al Dirigente del Servizio che, entro 20 giorni dal completamento dell'istruttoria da parte delle assistenti sociali recepisce il progetto di intervento e adotta i necessari provvedimenti.

Il servizio sociale comunale può decidere di modificare, sospendere o revocare il progetto di intervento, oltre che nei casi previsti dall'art. 15 anche qualora si evidenziasse la non realizzabilità del progetto o la scarsa collaborazione dei componenti il nucleo familiare.

Art. 14 - Ricorsi amministrativi (Annullato con Ordinanza CO.RE.CO. n. 1011/AP - EL/41 del 11.11.1998 relativa alla D.C.C. 115/98).

Il richiedente la cui domanda non sia stata accolta può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di diniego, proporre ricorso amministrativo al Sindaco del Comune il quale, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Possono altresì ricorrere al Sindaco coloro i quali siano incorsi in un provvedimento di revoca o di riduzione dell'intervento economico.

Art. 15 - Verifiche e azione di rivalsa per sussidi indebiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, anche avvalendosi dell'assistenza di personale dipendente all'uopo incaricato, controlli diretti in ordine della veridicità della situazione familiare e reddituale dichiarata.

L'erogazione dei contributi previsti in un progetto potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora i competenti uffici accertino che sono mutate le condizioni economiche che avevano determinato lo stato di bisogno dell'utente. A tale fine è fatto obbligo al beneficiario o chi ne fa le veci di comunicare tempestivamente ogni variazione delle condizioni di reddito e di patrimonio, anche derivanti dalla mutata composizione familiare.

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione comunale, conseguenti a dichiarazioni mendaci o alla produzione di documenti falsi, sono tenuti a rimborsare tempestivamente quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 c.p..

Art. 16 - Limiti di spesa

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno autorizzati.

Art. 17 - Corresponsione della prestazione

Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare accertate dal Servizio sociale, il Comune può erogare il contributo economico a persona diversa dal capofamiglia, dal beneficiario o da chi ha presentato domanda, individuando il soggetto che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione, anche al di fuori del nucleo familiare.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle richieste per le quali non sia stata ancora completata l'istruttoria entro la data di adozione del presente regolamento.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio sociale provvede all'adeguamento e/o alla revisione dei casi già in carico all'Amministrazione, in conformità alle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 19 - Norma Finale (Aggiunto con D.C.C. n. 101/28.7.1999)

Il Servizio Sociale Comunale, in considerazione di particolari situazioni psico-relazionali-economiche e sociali ed al fine di tutelare nel miglior modo possibile la struttura familiare e la dignità del singolo individuo richiedente una prestazione di natura economica, può sulla base di una relazione riservata, da mantenere agli atti, non procedere nell'attività istruttoria in merito all'acquisizione della documentazione economica-finanziaria dei soggetti obbligati agli alimenti, definendo, comunque, sempre sulla base dell'istruttoria suddetta, l'ipotesi di concessione di un contributo di natura economica necessario a garantire le primarie esigenze di vita del richiedente.

TABELLA A - MINIMO VITALE

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametri	Fascia di reddito annuale
1	1,00	£. 8.040.000
2	1,57	£. 12.623.000
3	2,04	£. 16.422.000
4	2,46	£. 19.778.000
5	2,85	£. 22.914.000

N.B. - Cfr. artt. 5 e 6 u.c.

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3 L. n. 104/1992 o di invalidi superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

TABELLA B - FASCE DI REDDITO

N. comp. fam.	Param.	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D
1	1,00	£. 8.040.000	£. 10.050.000	£. 12.060.000	£. 14.070.000
2	1,57	£. 12.623.000	£. 15.778.000	£. 18.934.000	£. 22.090.000
3	2,04	£. 16.402.000	£. 20.502.000	£. 24.602.000	£. 28.703.000
4	2,46	£. 19.778.000	£. 24.723.000	£. 29.668.000	£. 34.612.000
5	2,85	£. 22.914.000	£. 28.642.000	£. 34.371.000	£. 40.099.000

TABELLA C - CONCORSO TENUTI AGLI ALIMENTI (*)

N. Componenti	Reddito annuo	Reddito mensile	Conc. mensile
1	£. 14.070.001	£. 1.172.000	£. 50.000
2	£. 22.090.001	£. 1.840.000	£. 100.000
3	£. 28.703.001	£. 2.379.000	£. 150.000
4	£. 34.612.001	£. 2.884.000	£. 200.000
5	£. 40.099.001	£. 3.342.000	£. 250.000

(*) La quota di concorso sarà aumentata di £. 20.000 per ogni ulteriori £. 100.000 di reddito mensile riferito ad ogni nucleo fino al limite di cui all'art. 5, comma 7 oltre il quale la spesa sarà a totale carico dei tenuti agli alimenti.